



Carbonia 25/01/2025

Al personale scolastico

Oggetto: vertenza recupero 2013 - fissazione udienza in Corte di Cassazione e modulo diffida

Sono tantissime le richieste sull'argomento che ci arrivano giornalmente. Cerchiamo di far chiarezza in maniera sintetica.

Finalmente è stata fissata l'udienza in Corte Cassazione per il **2 aprile 2025** relativa al recupero dell'anno 2013 ai fini della carriera. Solo dopo questo passaggio si potrà partire con un vero e proprio ricorso.

Per ora, l'unico adempimento rimane quello di inviare il modello di diffida, per raccomandata o PEC, al Ministero dell'Istruzione per interrompere i termini di prescrizione. In tal modo rimarrà impregiudicata **per 5 anni** la possibilità di rivendicare il proprio diritto all'avanzamento economico di carriera.

La vertenza interessa chi era in servizio quell'anno sia con contratto **a tempo determinato che indeterminato** ed oggi è di ruolo o in pensione.

Il riconoscimento dell'anno 2013 **non darà la possibilità di anticipare la pensione** ma comporterà il riconoscimento degli **arretrati** per aver posticipato di un anno lo scatto di anzianità di servizio e un riflesso più o meno importante **sull'importo della pensione e sul TFS/TFR** in base al numero degli anni che mancano alla stessa pensione.

In ultima analisi, due righe su come e quando si è perso l'anno 2013 per strada: onde evitare rivisitazioni storiche tanto di moda in questo periodo.

Nel **decennio 2007-2018** di congelamento delle retribuzioni del personale scolastico si sono verificati **il blocco del rinnovo dei contratti nazionali pubblici, il blocco delle progressioni di carriera per anzianità negli anni 2011-2012-2013**, la cancellazione del gradone 0-2, il blocco delle posizioni economiche ATA.

Queste disposizioni risalgono alla stagione dei **tagli sulla scuola** avviata dal **Governo Berlusconi-Tremonti** ([legge 122/10](#) e [legge 111/11](#)) e poi perpetuati dai **successivi governi**. Nel frattempo gli anni 2011 e 2012 sono stati ripristinati a seguito di accordi sindacali che però nel



contempo hanno tagliato le risorse del FMOF, cioè il salario accessorio destinato ai lavoratori. La FLC CGIL non firmò quegli accordi proprio perché era una **operazione a saldo zero**, dove si utilizzavano comunque risorse già destinate ai lavoratori e alle lavoratrici, compromettendo parte dell'offerta formativa (abbiamo invece sottoscritto l'accordo per il ripristino delle posizioni economiche ATA perché non era sottrattivo di risorse contrattuali).

Ma la FLC CGIL in tutti questi anni non è rimasta a guardare, come hanno fatto **altre organizzazioni** che anzi con la **stipula di contratti separati hanno avallato quella scelta** salvo ora ricredersi contraddicendo sé stessi; anzi, ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, promuovendo mobilitazioni, astensioni dal lavoro, vertenze.

Pertanto, se è vero che **esiste un'emergenza salariale diffusa**, fare una vertenza sul recupero dello scatto 2013, fuori da una rivendicazione contrattuale che tenga conto delle esigenze di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici, rischia di essere un'azione parziale. Occorre invece una chiara individuazione di tutti gli elementi che devono contribuire all'innalzamento dei salari, dentro la ricerca di risorse complessive. **È dentro i rinnovi contrattuali che si devono trovare le risposte**, le aule dei tribunali possono essere utili per rimuovere alcuni ostacoli, ma l'equilibrio delle risposte da dare ad una intera categoria hanno bisogno di una visione complessiva con strumenti di tutela collettiva.

Per tutti questi motivi **rivendichiamo** per il settore scuola lo **stanziamento delle risorse** necessarie per aprire immediatamente il **rinnovo del triennio 2022-2024**. È necessario recuperare le perdite stipendiali di questi anni, colpite anche dalla ripresa dell'inflazione, e ridurre il divario retributivo rispetto ai colleghi europei e italiani degli altri settori del pubblico impiego, occorre **valorizzare pienamente le retribuzioni e l'impegno professionale** di insegnanti e personale ATA che con il loro lavoro garantiscono la qualità del sistema scolastico nazionale. Pertanto, la FLC CGIL proseguirà la propria mobilitazione fino al raggiungimento di questi obiettivi.

Silvia Messori

Segretaria Generale FLC CGIL Sardegna Sud Occidentale

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO

Viale Trastevere 76/a

00153 Roma

Comunicazione via pec – raccomandata a/r

dpit@postacert.istruzione.it

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Oggetto: invito e diffida ad adempiere - Domanda di riconoscimento anno 2013, ai fini della ricostruzione di carriera e adeguamento stipendiale – interruzione termini di prescrizione

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____

c.f. _____, residente a _____
prov. _____ in via _____ n. _____, attualmente in
servizio presso l'istituto scolastico _____ in qualità
di _____ (docente/ata), con la presente intende contestare il
mancato riconoscimento dell'anno scolastico 2013 ai fini giuridici ed economici e, pertanto,
con il presente atto diffida la S.V. ad assumere tutti i provvedimenti necessari per garantire
tale riconoscimento con conseguente adeguamento della posizione retributiva e il
pagamento delle differenze retributive maturate e maturande.

Il mancato riconoscimento di quanto richiesto è lesivo dell' art. 3 Cost., in tema di tutela del principio di uguaglianza; dell'art. 36 Cost., in tema di tutela del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e dell'art.- 39 Cost. in tema del diritto di stipulare contratti collettivi da parte dell'art. 9, commi 1° e 23° del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 e dall'art. 1, comma 1 lett. b) del d.p.r. n.122/2013 nonché dall'art. 16, comma 1°, lett.b) e c) del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, laddove hanno previsto il congelamento dell'anno 2013 delle maturazioni stipendiali e dei relativi miglioramenti economici in violazione dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr.178/2015 e delle norme e dei Trattati dell'Unione Europea.

La presente deve valere anche quale atto interruttivo dei termini di prescrizione.

Luogo _____ data _____

Firma _____